

10648109



ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 2053/2007

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Cron. 10648

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. FERNANDO LUPI - Presidente - Ud. 10/03/2009
- Dott. VITTORIO ZANICHELLI - Consigliere - CC
- Dott. PAOLO D'ALESSANDRO - Consigliere -
- Dott. MARCELLO IACOBELLIS - Consigliere -
- Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 2053-2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende. ope legis;

- ricorrente -

contro

- intimato -

avverso la sentenza n. 128/2005 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA del 20/10/05, depositata il 24/11/2005;



2009

2081

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 10/03/2009 dal Consigliere e Relatore
Dott. _____

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore
Generale Dott. _____ che ha concluso visto
l'art. 375 c.p.c. per il rigetto del ricorso.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 24/11/2005 la Commissione Tributaria Regionale del Lazio respingeva il gravame interposto dall'Agenzia delle entrate di Roma 4 nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Roma di accoglimento dell'impugnazione proposta dal contribuente sig. _____ del silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso dell'IRAP versata per gli anni d'imposta 1998, 1999, 2000, 2001 quale medico.

Avverso la suindicata sentenza del giudice dell'appello l'Agenzia delle entrate propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.

L'intimato non ha svolto attività difensiva.

Con requisitoria scritta il P.G. ha richiesto emettersi pronunzia ex art. 375 c.p.c. di rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4, 8, 27, 36 d.lgs. n. 446 del 1997, 2222 e 2229 c.c., in relazione all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.

Si duole che il giudice dell'appello abbia operato <<una confusione tra i concetti di <<organizzazione>> (laddove hanno inteso verificare l'esistenza di una "struttura organizzativa di carattere autonomo" e di <<autonoma

